

ALBO GIUDICE POPOLARE – Richiesta inclusione
(Legge 10 aprile 1951, n. 287)

Al Signor Sindaco
del Comune di **Lanuvio**

Oggetto: **Richiesta d’inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare.**

Il/La sottoscritto:

Cognome:

Nome:

Nato/a a il

residente in LANUVIO (RM) – Via/Piazza

telefono fisso: telefono cellulare:

indirizzo di posta elettronica semplice:

indirizzo di posta elettronica certificata:

CHIEDE

di essere incluso nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare:

- Corte d’Assise
- Corte d’Assise d’Appello

come previsto dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di LANUVIO;
- di avere la cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti politici;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
..... conseguito in data
presso
- di svolgere la seguente professione:
- di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 12 della Legge 10/01/1951, n. 287*;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega copia del documento d’identità/riconoscimento.

Lanuvio, lì

Il/La richiedente

* Ai sensi dell’art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, recante norme in materia di “Riordinamento dei Giudizi di Assise” non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.